



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

Via Camozzi 95 - Passaggio Canonici Lateranensi 10 - 24121 BERGAMO Tel. 035387539 - Telefax 035387597
http://www.provincia.bergamo.it - Email segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it

Prot. n. **083775** CC/AC/SCH/9-10

Sospensione termini Eurotexmaglia _SOA 2012

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "signature.xml"

Oggetto: DD n. 1905 del 01.07.10. Istanza di variante (datata 25.06.12 prot. prov. n. 69091 del 04.07.12) - introduzione tra i combustibili utilizzabili di "grassi animali fusi derivanti da lavorazioni industriali".

EUROTEXMAGLIA spa

Provincia di Bergamo
Settore Urbanistica e Agricoltura
Servizio Produzioni Agricole
Servizio Sviluppo Rurale
035 387465

Provincia di Bergamo
Settore Urbanistica e Agricoltura
Servizio Strumenti Urbanistici
segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it

Provincia di Bergamo
Settore Urbanistica e Agricoltura
Ufficio Vincoli
annamaria.ciglio@provincia.bergamo.it

Provincia di Bergamo
Settore Tutela Risorse Naturali
flavia.pesenti@provincia.bergamo.it
vera.persico@provincia.bergamo.it

Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Reti
U.O. Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche
Piazza Città di Lombardia, 1
20125 - Milano
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Via Codussi,9
24100 - BERGAMO
com.bergamo@cert.vigilfuoco.it

Bergamo, 16 AGO. 2012

PEC/FAX

Comune di Urgnano
P Via Cesare Battisti, 74
24059 Urgnano (BG)
pec@pec.urgnano.eu

Società Eurotexmaglia s.p.a.
Via Provinciale, 455
24059 Urgnano (BG)
eurotexmagliaspa@legalmail.it

Europizzi s.p.a.
Via Provinciale, 455
24059 Urgnano
amministrazione.europizzi@pec365.it

EURO D S.r.l.
Via A. Moro,1
24020 - SCANZOROSCIATE - BG
eurod@propec.it

Solaris srl
Corso S. Trentin, 24
30027 San Donà di Piave (VE)
0421 1885211
progetti@solarisingegneria.com

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo
Direzione Dipartimento di Prevenzione Medico
Via F. Gallicioli, 4
24121 Bergamo
protocollo@pec.asl.bergamo.it

Azienda Sanitaria Locale
Ufficio sanità Pubblica
Ambito 1 - Via Borgo Palazzo, 130
24121 Bergamo
035 2270507

Regione Lombardia
D. G. Sanità
Struttura Prevenzione sanità veterinaria e controlli sugli alimenti di origine animale
Piazza Città di Lombardia 1 - Milano
sanita@pec.regione.lombardia.it

Azienda Sanitaria Locale
Dipartimento di Prevenzione Veterinario
Via Borgo Palazzo, 130
24125 - BERGAMO
035 2270729



SINCERT





Enel Distribuzione s.p.a.
Unità Territoriale Rete Lombardia
Esercizio di Milano
Via Beruto 18
20131 Milano
eneldistribuzione@pec.enel.it

A.R.P.A della Lombardia
Dipartimento di Bergamo
Via C.Maffei, 4
24100 BERGAMO
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

p.c. **Ministero dello Sviluppo Economico
Comunicazioni**
Ispettorato Territoriale Lombardia
Sez. 3 – Via Principe Amedeo n. 5
20121 – Milano
02 65502269
com.isplmb@pec.sviluppoeconomico.gov.it
giancarlo.merli@sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la competitività
Dir. Gen. Energia e Risorse Minerarie
Ufficio XXII – Via Zamboni, 1
40125 – Bologna (BO)
051 228927
ene.rme.div1@pec.sviluppoeconomico.gov.it
unmig.bologna@sviluppoeconomico.gov.it

**Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio di Milano**
Piazza Del Duomo, 14
20122 Milano (MI)
02 72023269
mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it
sbap-mi@beniculturali.it
federica.cavalleri@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici
Via Edmondo De Amicis, 11
20123 Milano
02 89404430
mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it

**Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia**
Corso Magenta, 24
20123 Milano
mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it
02 80294232

Albo on-line

Richiamati:

- la DD. n. 1905 del 01.07.10 "Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (olio vegetale grezzo) sito in comune di Urgnano – Società Eurotexmaglia s.p.a.";
- l'istanza (datata 25.06.12 prot. prov. n. 69091 del 04.07.12) per l'estensione dell'autorizzazione all'uso di grasso animale fuso come combustibile per l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica già autorizzato con DD. n. 1905 del 01.07.10;

Preliminarmente si fa presente che l'art. 293 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone, tra l'altro, che "È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto".

Successivamente al quesito posto dalla scrivente Amministrazione con nota prot. 113540 del 28.11.2011 circa il regime giuridico da applicare alla combustione del grasso animale in un motore endotermico, è stata acquisita la nota prot. DVA-2011-0030708 del 07.12.2011, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare



- Dir. Gen. per le valutazioni ambientali ha risposto che *"l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che resti assoggettata alla normativa sui rifiuti la combustione di materiali e sostanze non inseriti nell'elenco tassativo di prodotti combustibili contenuto nell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto. Tale allegato X non enuncia, nell'elenco, il grasso animale fuso, la cui combustione non può pertanto soggiacere al regime riservato ai prodotti combustibili"* (si ha peraltro riscontro che il Ministero si sia già attivato per l'inclusione del grasso animale nel citato allegato X e la Regione Lombardia con nota prot. n. T1.2012.0002019 del 27.01.2012 ne abbia fatto richiesta al medesimo Ministero).

Codesta Società, pur richiamando il citato art. 293 giunge a sostenere l'esclusione del grasso animale dalla normativa sui rifiuti in quanto ritiene applicabili alla medesima sostanza le caratteristiche del "sottoprodotto" (dichiarando nello specifico che *"l'unico modo per sottrarre tali scarti alla disciplina del D.Lgs. 152/2006 è la prova che essi posseggano tutti i requisiti dei sottoprodotti previsti dall'articolo 184-bis, D.Lgs. 152/2006. Come precedentemente specificato il grasso animale si colloca nell'ambito dei sottoprodotti aventi le caratteristiche dell'art. 184-bis."*).

Nel merito si evidenzia tuttavia che la possibilità di poter utilizzare come prodotto combustibile (e non come rifiuto) un materiale o una sostanza avente le caratteristiche di "sottoprodotto" ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 appare comunque subordinata al suo preventivo inserimento nell'elenco di cui all'allegato X alla parte V del medesimo Decreto. Ciò in linea con quanto indicato nel parere ministeriale sopraccitato: *"In tutti i casi, come stabilito dal paragrafo 1bis della parte II, sezione IV, dell'allegato X, un materiale o una sostanza che venga inserito nell'elenco di tale allegato potrà essere utilizzato come prodotto combustibile, piuttosto che come rifiuto, soltanto se deriva da un processo direttamente destinato alla sua produzione o se ricade tra le esclusioni previste dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 o se costituisce un "sottoprodotto" ai sensi della parte quarta."*

In altre parole, l'inclusione nell'allegato X appare la condizione per poter utilizzare lo stesso come combustibile e non come rifiuto (nel caso di materiali/sostanze che non derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o che non ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/06, a tale condizione **deve aggiungersi** anche quella relativa alla sussistenza dei requisiti per i sottoprodotti). Ciò a prescindere dalla considerazione che il grasso animale è principalmente ottenuto mediante un processo di produzione detto "rendering" il cui scopo primario è la produzione del grasso stesso e di farine animali, per cui in tali casi, non sarebbe comunque verificata la condizione di cui all'art. 184-bis, lett. a) del D.Lgs. 152/06 *"la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto"*.

Per una più approfondita disamina della questione si allega anche nota del 17.06.11 di risposta del Ministero dell'Ambiente alla Regione Abruzzo per una problematica equivalente.

D'altro canto si rileva che:

- Il Reg. (CE) n. 1069/2009, che disciplina **dal punto di vista sanitario** la materia dei sottoprodotti di origine animale, differenzia l'incenerimento/coincenerimento (operazioni di smaltimento da ricondurre alla normativa sui rifiuti) dalla combustione, intesa quale operazione che utilizza il valore energetico dei sottoprodotti di origine animale (a tale indirizzo si conforma l'allegato parere che il Ministero della Salute ha reso alla Provincia di Modena, anche se occorre rilevare che il rinvio, in esso operato, alle prescrizioni di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera F del Reg. (UE) 142/2011 si riferisce al *"processo di combustione di grasso animale in una caldaia"* mentre nel caso specifico trattasi di motore endotermico);
- l'art. 185, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che *"Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:*
 - a) *...omissis ...*
 - b) *i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 - ora Reg. (CE) n. 1069/2009 - eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio"*.

Tuttavia la contestuale vigenza del citato art. 293 si pone ad oggi quale elemento ostativo della possibilità di considerare tali sostanze come combustibili non assoggettati alla normativa sui rifiuti (e quindi sottratti alle norme che disciplinano l'incenerimento/coincenerimento), stante il loro mancato inserimento nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06. La problematica sopra esposta è ovviamente sottoposta anche a codesta Società per le opportune valutazioni/confutazioni.



Alla luce di quanto precede, nelle more dell'inserimento del grasso animale nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e fatti comunque salvi gli eventuali chiarimenti/pronunciamenti che potrebbero derivare dai contatti in corso tra Regione Lombardia e il Ministero dell'Ambiente sulla problematica, resta aperta la possibilità da parte di questa Società di gestire il grasso animale nell'ambito della parte IV del D.Lgs. 152/06.

In tale ambito è preliminarmente richiesta la seguente documentazione:

- valutazione della localizzazione dell'impianto in rapporto ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti di cui alla Delibera di Giunta Regionale 10360 del 21 ottobre 2009 pubblicata sul BURL 3° supplemento straordinario del 6 novembre 2009 integrati con quelli aggiunti dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti approvato con Delibera di Giunta Regionale 10767 del 11 dicembre 2009 pubblicata sul BURL 1° supplemento straordinario del 19 gennaio 2010;
- perizia giurata da parte del costruttore circa la capacità nominale dell'impianto (espressa in t/giorno) tenuto conto della Circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Alla luce di tale perizia, ove necessario, dovrà essere prodotta istanza di verifica di V.I.A. (dovuta per gli impianti di recupero energetico di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore alle 10 t/g);

Inoltre la combustione e le precedenti fasi di gestione devono risultare conformi alla normativa tecnica di riferimento in materia di rifiuti (al riguardo dovrà essere fornito opportuno riscontro). L'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 assorbirà anche l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti (art. 208 del D.Lgs. n. 152/06).

Infine si comunica che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, è individuato nella persona dell'Ing. Stefano Chiesa, al quale ci si potrà rivolgere per notizie o visione degli atti;
- il termine di cui all'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 per l'assunzione del provvedimento, decorre dalla data di protocollo provinciale (prot. prov. n. 69091 del 04.07.12). Tale termine è da intendersi sospeso in attesa delle integrazioni richieste con la presente nota;
- copia delle note di parere/precisazioni ministeriali/regionali, il quesito provinciale nonché copia dell'istanza e della documentazione tecnica allegata prodotta dalla Società sono reperibili al seguente sito internet:

<http://ftpweb.provincia.bergamo.it/>

Le credenziali per l'accesso (account e password) saranno trasmesse con successiva nota a cura dello scrivente Servizio.

La presente nota viene pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale e mantenuta per 15 giorni.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
- Ing. Stefano Chiesa -

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs
39/1993 art. 3 c.2